



COMUNE DI SAGRON MIS

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 2 del Consiglio comunale

OGGETTO: Approvazione verbale seduta del 19 dicembre 2022.

L'anno **DUEMILAVENTITRE** addì **ventisei** del mese di **aprile**, alle ore 20.00, nella sala delle riunioni, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori:

1. Depaoli Marco - Sindaco
2. Broch Annalisa - Vicesindaco
3. Broch Martina - Consigliere Comunale
4. Broch Walter - Consigliere Comunale
5. Carrera Daniele - Consigliere Comunale
6. Daldon Elio - Consigliere Comunale
7. Daldon Elisa - Consigliere Comunale
8. Farenzena Stefano - Consigliere Comunale
9. Lazzaro Maurizio - Consigliere Comunale
10. Marcon Oriano - Consigliere Comunale
11. Paganin Fedele - Consigliere Comunale
12. Renon Maria Pia - Consigliere Comunale

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	
X	

Assiste il Segretario Comunale Serafini Samuel.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Depaoli Marco, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: **Renon Maria Pia** e **Farenzena Stefano**.

OGGETTO: Approvazione verbale seduta del 19 dicembre 2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione consiliare n.12, dd. 31.05.2021, è stato approvato il nuovo Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

Atteso che l'art.58 del regolamento prevede che per ogni seduta del Consiglio il segretario redige un processo verbale che si compone degli estratti relativi alle singole deliberazioni assunte e riferisce in ordine a quanto verificatosi nel corso della seduta.

Dato atto che copia del verbale della seduta di data 19 dicembre 2022 è stata depositata agli atti e reso visionabile a tutti i consiglieri comunali unitamente all'ordine del giorno.

Preso atto che da parte dei consiglieri non sono pervenute richieste di rettifica e/o integrazione al verbale.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 come modificato con Legge Regionale 08.08.2018, n.6 e dalla Legge Regionale 01.08.2019, n. 3;
- la Legge Provinciale 09.12.2015, n. 18 “Modificazioni della legge di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento all’ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42);
- il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n 267 e ss.mm.;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 8, del 26.03.2018;
- le convenzioni per la gestione in forma associata dei servizi finanziario –Tecnico –Urbanistica e Segreteria sottoscritte dal Comune di Sagron Mis con i Comuni di Mezzano e Imer e la Comunità di Primiero.

Vista la deliberazione consiliare n. 32, dd. 19.12.2022, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023/2025, del bilancio di previsione finanziario 2023/2025 e della nota integrativa al bilancio medesimo.

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell’istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell’articolo 10 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sagron Mis.

Acquisito altresì dal Segretario comunale il parere di regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 185 del CEL (Codice Enti Locali) approvato con L.R. 2/2018.

Con voti favorevoli n.9, contrari n.==, astenuti n.== su n.9 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, il cui esito è stato proclamato dal Sindaco, con l’assistenza degli scrutatori previamente designati,

DELIBERA

1. di approvare il verbale della seduta consiliare tenutasi in data 19 dicembre 2022, ritenendo lo stesso conforme a quanto deliberato dal Consiglio comunale;
2. di dichiarare la presente deliberazione eseguibile a pubblicazione avvenuta;
3. di dare atto che a norma dell'art. 4, della Legge Provinciale 20.11.1992, n. 23 e ss.mm., avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
 - opposizione da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art.183, comma 5 della Legge Regionale 03.05.2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, ovvero, in alternativa,
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 e ss.mm..

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Depaoli Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Serafini Samuel

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



**Comune di Sagron Mis
(Provincia di Trento)**

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEL COMUNE DI SAGRON MIS

SEDUTA ORDINARIA DI DATA 19.12.2022 ALLE ORE 20.00.

L'anno **duemilaventidue** addì **diciannove** del mese di **dicembre** alle ore **venti** , nella sala pubblica consiliare di Sagron Mis, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio del Comune di Sagron Mis.

Il Sindaco - invita il Segretario a fare l'appello nominale.

Sono presenti i signori:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
DEPAOLI Marco	Sindaco	X	
BROCH Annalisa	Vicesindaco	X	
BROCH Martina	Consigliere		X
BROCH Walter	Consigliere	X	
CARRERA Daniele	Consigliere	X	
DALDON Elio	Consigliere	X	
DALDON Elisa	Consigliere	X	
FARENZENA Stefano	Consigliere	X	
LAZZARO Maurizio	Consigliere	X	
MARCON Oriano	Consigliere	X	
PAGANIN Fedele	Consigliere		X
RENON Maria Pia	Consigliere		X

Assiste il Segretario : Samuel Serafini.

E' presente il Responsabile del Servizio Finanziario – Francesco Cosner

Il Sindaco, Signor Marco Depaoli, constatata la legalità del numero dei presenti, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. **Designazione Consiglieri incaricati delle funzioni di scrutatori.**
2. **Approvazione verbale seduta del 22.11.2022.**
3. **Incarico di Revisore dei Conti per il triennio 2023-2025.**
4. **Esame ed approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023/2025, del bilancio di previsione finanziario 2023/2025 e della nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2023/2025.**
5. **Art. 14 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TARI): sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento.**
6. **Autorizzazione ad ACSM S.p.a. all'acquisto di partecipazioni societarie dirette ed indirette ai sensi degli artt.5, 7 commi 1 e 2, e 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175.**
7. **Piano triennale delle partecipazioni societarie 2021-2023. Ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Sagron Mis al 31.12.2021 ai sensi del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175.**
8. **Gestione associata del servizio finanziario tra i Comuni di Imer e di Mezzano: estensione del servizio al Comune di Sagron Mis.**
9. **Iniziative intraprese e/o da intraprendere da parte dell'Amministrazione Comunale a favore del territorio e della popolazione del Comune di Sagron Mis, in attuazione al PNRR vigente: modalità e tempi di attuazione previsti”.**
10. **Comunicazioni del Sindaco e dei Consiglieri.**

PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO – DELIBERA NR. 29/2022

Intervento del Sindaco Marco Depaoli – Procede con la nomina degli scrutatori. Propone di nominare scrutatori della seduta i Consiglieri Walter Broch e Maurizio Lazzaro e mette in votazione la proposta.

OGGETTO: Designazione Consiglieri incaricati delle funzioni di scrutatori.

Il relatore riferisce:

con deliberazione consiliare n.12, dd. 31.05.2021, è stato approvato il nuovo regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale che ha previsto nuove disposizioni sulla nomina degli scrutatori.

L'art.35 del nuovo Regolamento adottato, che sostituisce le previgenti disposizioni, prevede infatti che all'inizio di ogni seduta il Sindaco propone al voto del Consiglio medesimo due Consiglieri incaricati delle funzioni di scrutatore.

In attuazione alle nuove disposizioni il Sindaco propone di effettuare le seguenti designazioni:

- I Consiglieri Walter Broch e Maurizio Lazzaro - scrutatori

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione.

Visto lo Statuto comunale.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 come modificato con Legge Regionale 08.08.2018, n.6 e dalla Legge Regionale 01.08.2019, n. 3;
- la Legge Provinciale 09.12.2015, n. 18 “Modificazioni della legge di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento all’ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42);
- il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n 267 e ss.mm.;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 8, del 26.03.2018;
- le convenzioni per la gestione in forma associata dei servizi finanziario – Tecnico – Urbanistica e Segreteria sottoscritte dal Comune di Sagron Mis con i Comuni di Mezzano e Imer e la Comunità di Primiero.

Vista la deliberazione consiliare n. 34, dd. 21.12.2021, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024, del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e della nota integrativa al bilancio medesimo.

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell’istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell’articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sagron Mis.

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 185 della Legge Regionale 03.05.2018, n.2 e ss.mm., sulla proposta di adozione della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

Posta in votazione la nomina degli scrutatori nei termini anzidetti.

Con voti favorevoli n.9, contrari n.==, astenuti n.== su n.9 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano, il cui esito è stato proclamato dal Sindaco, e con separata votazione che ha dato il medesimo risultato per l’immediata eseguibilità da conferire al presente provvedimento,

DELIBERA

1. di designare, quali Consiglieri incaricati delle funzioni di scrutatori della seduta i Signori Walter Broch e Maurizio Lazzaro;

2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.183 del Codice degli Enti locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 2;
3. di dare atto che a norma dell'art. 4, della Legge Provinciale 20.11.1992, n. 23 e ss.mm., avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
 - opposizione da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art.183, comma 5 della Legge Regionale 03.05.2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, ovvero, in alternativa,
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 e ss.mm..

PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO - DELIBERA NR. 30/2022

Intervento del Sindaco Marco Depaoli – chiede ai Consiglieri se ci sono osservazioni al verbale della seduta precedente.

Intervento del Vice Sindaco Annalisa Broch – rileva che nel verbale della seduta di Consiglio del 22 novembre 2022 non è stato riportato il proprio intervento correttamente. Chiede pertanto di inserire nel verbale quanto segue, che riporta quanto effettivamente espresso in Consiglio:
"chiede che, se ci sono nuovi residenti provenienti da Comuni in cui sono già state attivate iniziative simili e abbiano dunque già potuto usufruire di tale bonus, NON possano accedere alla nostra iniziativa."

Intervento del Sindaco Marco Depaoli – propone in approvazione il verbale con la rettifica proposta dal Vice Sindaco.

OGGETTO: Approvazione verbale seduta del 22 novembre 2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione consiliare n.12, dd. 31.05.2021, è stato approvato il nuovo Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

Atteso che l'art.58 del regolamento prevede che per ogni seduta del Consiglio il segretario redige un processo verbale che si compone degli estratti relativi alle singole deliberazioni assunte e riferisce in ordine a quanto verificatosi nel corso della seduta.

Dato atto che copia del verbale della seduta di data 22 novembre 2022 è stata depositata agli atti e reso visionabile a tutti i consiglieri comunali unitamente all'ordine del giorno.

Sentito l'intervento del Consigliere Annalisa Broch la quale rileva che nel verbale della seduta di Consiglio del 22 novembre 2022 è stato riportato il proprio intervento in maniera contraria a quanto detto, chiedendo di sostituirlo con la seguente dicitura, come effettivamente espresso in Consiglio:

"chiede che se ci sono nuovi residenti provenienti da Comuni in cui sono già state attivate iniziative simili e abbiano dunque già potuto usufruire di tale bonus NON possano accedere alla nostra iniziativa."

Ritenuto da parte del Consiglio di proporre l'approvazione del verbale integrato con la precisazione espressa da parte del Consigliere Annalisa Broch.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 come modificato con Legge Regionale 08.08.2018, n.6 e dalla Legge Regionale 01.08.2019, n. 3;
- la Legge Provinciale 09.12.2015, n. 18 "Modificazioni della legge di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento all'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42);
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n 267 e ss.mm.;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 8, del 26.03.2018;
- le convenzioni per la gestione in forma associata dei servizi finanziario – Tecnico – Urbanistica e Segreteria sottoscritte dal Comune di Sagron Mis con i Comuni di Mezzano e Imer e la Comunità di Primiero.

Vista la deliberazione consiliare n. 34, dd. 21.12.2021, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024, del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e della nota integrativa al bilancio medesimo.

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sagron Mis.

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 185 della Legge Regionale 03.05.2018, n.2 e ss.mm., sulla proposta di adozione della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Con voti favorevoli n.9, contrari n.==, astenuti n.==, su n.9 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, il cui esito è stato proclamato dal Sindaco, con l'assistenza degli scrutatori previamente designati,

DELIBERA

1. di approvare il verbale della seduta consiliare tenutasi in data 22 novembre 2022, con le integrazioni proposte dal Consigliere Annalisa Broch, allegato sub 1 al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dichiarare la presente deliberazione eseguibile a pubblicazione avvenuta;
3. di dare atto che a norma dell'art. 4, della Legge Provinciale 20.11.1992, n. 23 e ss.mm., avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- opposizione da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art.183, comma 5 della Legge Regionale 03.05.2018, n. 2;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 e ss.mm..

PUNTO N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO - DELIBERA NR. 31/2022

Intervento del Sindaco Marco Depaoli – illustra ai Consiglieri la proposta di nomina del nuovo revisore dei Conti del Comune di Sagron Mis. Chiede ai Consiglieri se ci sono interventi.

Non essendo intervenuto nessun consigliere pone in approvazione la proposta.

OGGETTO: Incarico di Revisore dei Conti per il triennio 2022-2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, in data 31/12/2022, scadrà il mandato di nomina del Revisore dei Conti del Comune di Sagron Mis.

Richiamate, con riferimento alla disciplina dell'organo di revisione, le seguenti disposizioni:

- l'art. 206 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti la revisione economico finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto a maggioranza assoluta dai membri e scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali;
- l'art. 207 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, il quale prevede che l'organo di revisione contabile dura in carica tre anni, a decorrere dall'esecutività della delibera di nomina e che i suoi membri sono rieleggibili una sola volta;
- il comma 1 dell'art. 44 del Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8, dd. 26.03.2018 dove si stabilisce che il Consiglio comunale elegge l'Organo di revisione;
- il D.P.G.R. n° 42 del 25.09.2020 con il quale è stata modificata la disciplina al regolamento regionale sul trattamento economico dei revisori dei conti approvata con DPGR 20.06.1993 n° 7/L e successive modificazioni con il quale viene stabilito che il compenso del revisore dei conti per i comuni fino a 500 abitanti varia tra la misura minima di € 2.100,00.- e la misura massima di € 2.891,70.-;
- la circolare n. 2/S110/2020 della Provincia Autonoma di Trento – Servizio Autonomie Locali avente oggetto l'elezione revisori dei conti degli enti locali.

Vista la nota n. 3418/prot., dd. 12/12/2022, mediante cui il Sindaco del Comune di Sagron Mis ha richiesto la disponibilità allo svolgimento dell'incarico di Revisore dei Conti per il triennio 2023-2025 al dott. Marco Doff Sotta iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Trento e Rovereto al n. 644 sez. A – P.I. 02242420228.

Vista la nota n. 3485/Prot., dd.19/12/2022, mediante cui il dott. Marco Doff Sotta comunicava la propria disponibilità allo svolgimento dell'incarico di Revisore dei Conti, verso un compenso di Euro 2.891,70 oltre a cassa previdenziale ed IVA di legge.

Ritenuto di affidare l'incarico di Revisore dei Conti di questo Comune, per il periodo 01.1.2023 – 31.12.2025, al dott. Doff Sotta Marco, il quale con stessa nota prot. n. 3485 del 19/12/2022 dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Ritenuto di attribuire al Revisore dei conti il compenso annuo di Euro 2.891,70 ammontare contenuto entro i limiti previsti dal D.P.G.R. 25.09.2020, n.42.

Ricordato che ai sensi dell'art. 211 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 2, il compenso per i revisori dei conti è stabilito nella deliberazione di nomina, in misura non superiore a quella che è determinata sul piano generale, per ogni categoria o classe di enti, con deliberazione della Giunta regionale, sentiti gli ordini professionali e le associazioni rappresentative dei comuni su scala provinciale.

Rilevato che la spesa complessiva annua sarà pari ad euro 2.891,70 oltre agli oneri fiscali Cassa previdenza 4% e IVA 22% per una spesa complessiva lorda annua di euro 3.668,99 e sarà imputata all'apposito capitolo del Bilancio di previsione di ogni esercizio, capitolo che sarà adeguatamente predisposto specificando che per il primo anno (01.01.2023) troverà stanziamento nel Bilancio 2023 e così per gli esercizi successivi.

Aperta la discussione per la quale si fa rinvio al verbale di seduta.

Visto lo Statuto comunale.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 come modificato con Legge Regionale 08.08.2018, n.6 e dalla Legge Regionale 01.08.2019, n. 3;
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n 267 e ss.mm.; - il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 8, del 26.03.2018;
- le convenzioni per la gestione in forma associata dei servizi finanziario – Tecnico – Urbanistica e Segreteria sottoscritte dal Comune di Sagron Mis con i Comuni di Mezzano e Imer e la Comunità di Primiero.

Visto il Regolamento di contabilità vigente.

Vista la deliberazione consiliare n. 34, dd. 21.12.2021, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024, Il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e la nota integrativa al bilancio medesimo.

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sagron Mis.

Acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Acquisito, altresì, il parere favorevole in merito alla regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Sentiti gli interventi dei Consiglieri come riportati a verbale di seduta.

Con voti favorevoli n.9, contrari n.==, astenuti n.==, su n.9 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese, il cui esito è stato proclamato dal Sindaco, giusta verifica degli scrutatori nominati in apertura di seduta,

DELIBERA

1. di affidare, per le motivazioni in premessa esposte, per il triennio 2023-2025, il dott. Marco Doff Sotta iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Trento e Rovereto al n. 644 sez. A – P.I. 02242420228e residente a Primiero San Martino di Castrozza (Tn) quale revisore dei conti del Comune di Sagron Mis, riconoscendo al medesimo il corrispettivo annuo di euro 2.891,70 oltre all'Iva ed alla cassa previdenza (lordi euro 3.668,99), dando atto che il rapporto decorrerà dall'01.01.2023 e durerà fino al 31.12.2025;
2. di dare atto che il Dott. Marco Doff Sotta è regolarmente iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti di Trento e Rovereto, è in possesso dei requisiti di legge e non si trova in alcune delle cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge;
3. di dare atto che la spesa derivante dalla presente deliberazione troverà imputazione al cap. 1010238 art. 0 del bilancio di previsione 2023/2025, esercizio 2023 e ai corrispondenti capitoli ed interventi del bilancio annuale 2024 e 2025;
4. di dichiarare la presente deliberazione eseguibile a pubblicazione avvenuta;
5. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss. mm., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, quinto comma, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 ovvero, in alternativa,
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199.

PUNTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO - DELIBERA NR. 32/2022

Intervento del Sindaco Marco Depaoli – informa il Consiglio che il bilancio è stato depositato e trasmesso ai Consiglieri. Nel bilancio sono previste iniziative importanti che si concretizzeranno il prossimo anno. Elenca brevemente gli interventi attivati e quelli che si prevedono di attuare. Passa

quindi la parola al Responsabile Finanziario per l'illustrazione tecnica del bilancio.

Intervento del Responsabile del Servizio Finanziario – Francesco Cosner – illustra brevemente i contenuti del bilancio.

Intervento del Sindaco Marco Depaoli – chiede se ci sono interventi. Passa la parola al Consigliere Maurizio Lazzaro.

Intervento del Consigliere Maurizio Lazzaro – chiede alcuni chiarimenti al Responsabile Finanziario in particolare avuto riguardo :

- alle spese legate ai trasferimenti a valere sulle gestioni associate;
- ai costi del servizio di gestione della riscossione IMIS;
- alle spese di progettazione per l'anno 2022;
- al fondo per contributi alle imprese commerciali (fondi COVID) tenuto conto che si era detto che gli stessi non erano stati erogati e quindi inutilizzati;
- al quadro dei lavori di cantiere per il biennio 2021-2022 in particolare relativamente all'importo di Euro 78.000 riportato a bilancio.

Per quanto attiene invece all'aspetto politico, rileva che il bilancio è buono e valuta che l'avanzo di cassa dovrebbe essere di circa 180 mila Euro. Osserva peraltro che a bilancio è riportato in previsione nel 2024 il progetto di riqualificazione dell'asilo per un importo di Euro 825.000. Rileva anche il rispetto delle linee programmatiche nelle missioni di bilancio: pertanto valuta positivamente il lavoro del Sindaco. Ritene invece che sia da affrontare l'aspetto sociale. Il Comune oltre a strade e servizi efficienti deve aiutare la Comunità a crescere. Ci sono nuove imprenditorialità che nasceranno nel 2023 e famiglie con ragazzi che si trasferiranno qui. C'è però difficoltà ad integrarsi. Abbiamo circa 20 giovani che aspettano un segnale dall'Amministrazione. Cosa si sta facendo? Si diceva di incontrare i giovani per renderli partecipi delle iniziative dell'Amministrazione. D'altra parte gli anziani hanno difficoltà a rimanere sul territorio. Rispetto a questo, i fondi stanziati dal PNRR a valere sul sociale sono irrisori. Nel corso dell'Assemblea della Comunità sono state evidenziate le cifre e ci si aspettava che il rappresentante del sindaco di Sagron intervenisse per dire qualcosa in merito e per sostenere le politiche sugli anziani che devono rimanere sul territorio. Le risorse sono invece esigue sia per sostenere le persone fragili, che per sostenere gli anziani. Per quanto attiene ai fondi del PNRR previsti a bilancio del Comune si fa riferimento all'efficientamento energetico, e a servizi per la cittadinanza digitale. Chiede quindi chiarimenti sia alla parte politica che tecnica.

Intervento del Responsabile del Servizio Finanziario – Francesco Cosner – risponde alle richieste di chiarimento tecniche del Consigliere Lazzaro.

Intervento del Sindaco Marco Depaoli – informa il Consigliere Maurizio Lazzaro che per quanto riguarda l'Asilo è stato richiesto un finanziamento a valere su bando PNRR. L'Amministrazione è in attesa di risposta da parte del Governo. Il progetto era stato redatto dalla precedente Amministrazione e si è provveduto all'adeguamento dei prezzi per poter presentare istanza di finanziamento.

Intervento del Responsabile del Servizio Finanziario – Francesco Cosner – precisa che le risorse dell'Asilo sono state inserite nel DUP ma non a bilancio in attesa di conoscere l'esito della pratica di finanziamento.

Intervento del Consigliere Walter Broch – chiede come si presentano le prospettive del Comune.

Intervento del Sindaco Marco Depaoli – precisa che ci sono iniziative sopportabili dal punto di vista economico. A questo proposito la Provincia ha previsto ulteriori finanziamenti al Comune per avere una certa stabilità di gestione. Occorre comunque essere accorti nella gestione e negli investimenti. L'Amministrazione intende fare un passaggio politico attraverso la revisione delle convenzioni in essere per consentire una stabilità maggiore anche sotto il profilo finanziario.

Intervento del Consigliere Maurizio Lazzaro – informa che la Comunità ha un bilancio di circa 10 milioni di Euro, che corrisponde a circa 1.000 Euro di spesa a cittadino. Al momento anche Sagron ha delle opportunità, ma i dati di Sagron ci vedano sottostimati. Per quanto riguarda poi l'APT c'è la previsione del Comune di Sagron Mis di aumentare la quota di partecipazione, anche se l'APT non è d'accordo?. Il Presidente riferisce che è più facile ed opportuno contribuire direttamente con una partecipazione economica su altre iniziative anziché aumentare la partecipazione diretta nella cooperativa. Inoltre il comune di Sagron non è rappresentato nell'APT perché al momento il posto in CDA è stato lasciato al Comune di Canal San Bovo.

Intervento del Sindaco Marco Depaoli – sottolinea come il Comune di Sagron sia adeguatamente riconosciuto in ambito di Valle. Ci sono tuttavia possibilità per poter recuperare almeno in parte investimenti diretti e aumentare la partecipazione in APT.

Intervento del Consigliere Walter Broch – precisa che non siamo ai livelli delle città. E' importante avere i servizi e la soddisfazione dei censiti verso l'Amministrazione. L'esempio lo abbiamo avuto quando abbiamo fatto parte dell'Unione Alto Primiero. Non è corrispondente al nostro reale peso politico.

Intervento dell'Assessore Marcon Oriano – ricorda che con l'APT ci sono stati momenti difficili e di contrasto. Ora vediamo l'APT più disponibile a collaborare ed essere propositiva e questo è un fatto positivo.

Intervento del Vice Sindaco Annalisa Broch – sostiene che per quanto riguarda i servizi agli anziani, il Comune di Sagron Mis è parificato agli altri Comuni del territorio. I nostri anziani non pagano di più i servizi rispetto al Primiero. Negli incontri e nelle riunioni vedo che il Comune viene tenuto in debita considerazione. Le azioni devono però essere tarate sulla base delle nostre effettive possibilità.

Intervento del Sindaco Marco Depaoli – Chiede ai Consiglieri se ci sono interventi.

Non essendo intervenuto nessun consigliere pone in approvazione la proposta.

OGGETTO: Esame ed approvazione del Documento unico di Programmazione semplificato 2023/2025, della Nota di aggiornamento del Documento unico di Programmazione semplificato 2023/2025, dello schema del bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e della nota integrativa al bilancio di previsione 2023/2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge provinciale 09 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della Legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto.

Preso atto inoltre che la sopra citata legge provinciale individua gli articoli del Decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

Visto il comma 1 dell'art. 54 della Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 con il quale si prevede che "In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale".

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Preso atto che l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 (che recepisce l'art. 151 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm e i.) fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, "i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)".

Ricordato che, con il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2023, sottoscritto in data 28.11.2022, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomi Locali hanno condiviso l'opportunità di prorogare il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 e dei documenti allegati fissandolo in conformità all'eventuale proroga fissata dalla normativa nazionale.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 03.05.2022 con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2021.

Ricordato che, a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29/11/2017 e n. 101 del 17/05/2018, le regioni a statuto speciale, le provincie autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane, le provincie e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23/06/2001, n. 118. Gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione è desunta dal prospetto di verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D.L. 23/06/2011, n. 118.

Visto il Documento Unico di Programmazione 2023/2025 (Allegato n. 1) e la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2023/2025 (Allegato n. 2), comprendenti il programma triennale delle opere pubbliche, predisposto dal Servizio Finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari Settori dell'Ente, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed

agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall'Amministrazione.

Preso atto che le linee programmatiche contenute negli allegati al bilancio sono state concertate con i Responsabili dei singoli Servizi e che, esaminata la proposta tecnica, si è ritenuto – in accordo con i medesimi – di quantificare gli stanziamenti prendendo come base lo stato di attuazione dei programmi dell'esercizio 2022.

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 25/01/2016 con la quale, tra l'altro, è stata rinviata al 2019 l'adozione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2018, ai sensi del comma 2 dell'art 232 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm..

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 15/11/2018 con la quale, tra l'altro, è stata rinviata al 2020 l'adozione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2019, ai sensi del comma 2 dell'art 232 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm..

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 31/07/2019 con la quale è stata rinviata al 2021 l'adozione della contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2020, ai sensi del comma 2 dell'art 232 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm..

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 06/05/2019 con la quale è stata esercitata la facoltà di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi del comma 3 dell'art 233-bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm..

Considerato che dall'esercizio 2018 è stato adottato il piano dei conti integrato.

Vista la documentazione riportata ai punti 1. e 2. del dispositivo della presente, nonché la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, che integra e dimostra le previsioni di bilancio (Allegato n. 4), e ritenuto di dover proporre al consiglio l'integrale approvazione della stessa.

Tenuto conto che previsioni di entrata di natura tariffaria e tributaria sono state determinate sulla base dei seguenti provvedimenti:

- delibera di Giunta comunale n. 89, di data 13.12.2022, avente per oggetto "Tariffa per il servizio di acquedotto: approvazione del piano finanziario e determinazione delle tariffe per l'anno 2023";
- delibera di Giunta comunale n. 90, di data 13.12.2022 avente per oggetto "Tariffa per il servizio di fognatura: approvazione del piano finanziario e determinazione delle tariffe per l'anno 2023";
- delibera consiliare n. 3 di data 25.01.2016 avente per oggetto "Imposta Immobiliare Semplice (IMIS). Approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per il 2016".

Dato atto che il Revisore ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati.

Ricordato che la Giunta comunale, con delibera nr. 84 dd. 01.12.2022 ha approvato il Documento unico di Programmazione semplificato 2023/2025, la Nota di aggiornamento del Documento unico di Programmazione semplificato 2023/2025, lo schema del bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e la nota integrativa al bilancio di previsione 2023/2025, provvedendo al deposito degli atti secondo quanto disposto dal Regolamento di contabilità, che è stato comunicato ai membri dell'organo consiliare con nota di data 02.12.2022, coerentemente con le tempistiche disciplinate dal Regolamento di contabilità;

Tenuto conto che si rende necessario procedere, come previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'approvazione del Documento unico di Programmazione semplificato 2023/2025, della Nota di aggiornamento del Documento unico di Programmazione semplificato 2023/2025, dello schema del bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e della nota integrativa al bilancio di previsione 2023/2025.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 come modificato con Legge Regionale 08.08.2018, n.6 e dalla Legge Regionale 01.08.2019, n. 3;
- la Legge Provinciale 09.12.2015, n. 18 "Modificazioni della legge di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento all'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42);
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n 267 e ss.mm.;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 8, del 26.03.2018;
- le convenzioni per la gestione in forma associata dei servizi finanziario – Tecnico – Urbanistica e Segreteria sottoscritte dal Comune di Sagron Mis con i Comuni di Mezzano e Imer e la Comunità di Primiero.

Vista la deliberazione consiliare n. 34, dd. 21.12.2021, con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2022/2024, il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e la nota integrativa al bilancio medesimo.

Dato atto che in relazione al presente provvedimento il Responsabile di Servizio non si trova in situazione attuale e/o potenziale di conflitto di interessi e non sono state segnalate situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale dai dipendenti che hanno preso parte all'istruttoria.

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito altresì dal Segretario comunale il parere di regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 185 del CEL (Codice Enti Locali) approvato con L.R. 2/2018;

Acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 185 del CEL (Codice Enti Locali) approvato con L.R. 2/2018;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri come riportati a verbale di seduta.

Con voti favorevoli n. 9, contrari n.== e astenuti n.==, espressi per alzata di mano, su n. 9 consiglieri presenti e votanti, e con separata votazione che ha dato il medesimo risultato sull'immediata eseguibilità da conferire al presente provvedimento, il cui esito è stato proclamato dal Sindaco, giusta verifica degli scrutatori nominati in apertura di seduta,

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa, il Documento Unico di Programmazione 2023/2025 (Allegato n. 1) e la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione

2023/2025 (Allegato n. 2), comprendenti il programma triennale delle opere pubbliche;

2. di approvare il bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (Allegato n. 3), unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, dando atto che – ai sensi del comma 14 dell’art. 11 del D.Lgs. 118/2011 – dal 2017 tale schema rappresenta l’unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con funzione autorizzatoria;
3. di approvare la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (Allegato n. 4);
4. di dare atto che i documenti inerenti il bilancio di previsione per il triennio 2023/2025 sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito dalla legge di bilancio e da tutte le normative di finanza pubblica, comprese quelle relative al nuovo saldo di competenza di cui alla Legge 243/2012;
5. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183, comma 4, del nuovo Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm, stante la necessità di consentire la gestione del bilancio in coincidenza con il nuovo esercizio finanziario;
6. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - Opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell’art. 183 del Codice degli Enti Locali (CEL) – approvato con L.R. 2/2018;
 - Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 dell’allegato 1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.
 - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, concreto ed attuale, entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

PUNTO N. 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO - DELIBERA NR. 33/2022

Intervento del Sindaco Marco Depaoli – illustra ai Consiglieri i contenuti del provvedimento. Elenca quali i sono i casi in cui il Comune si sostituisce nel pagamento della TARI ai sensi del regolamento.

Intervento del Consigliere Maurizio Lazzaro – chiede se ci possono essere altri casi sui quali il Comune possa intervenire.

Intervento del Sindaco Marco Depaoli – risponde che si era pensato ai pannolini dei bambini, ma in questo caso il dato era talmente irrisorio che non si è ritenuto di inserirlo. Chiede se ci sono altri interventi.

Non essendoci ulteriori interventi il Sindaco pone in votazione la proposta.

Oggetto: Art. 14 del Regolamento per l’applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TARI): sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- in data 23/09/2013 nr. 121 rep è stata sottoscritta la convenzione ad oggetto "trasferimento volontario alla Comunità di Primiero del ciclo dei rifiuti – funzione propria dei Comuni da esercitare in forma associata e coordinata" tra i Comuni di Canal San Bovo, Fiera di Primiero, Imer, Sagron Mis, Siror, Tonadico e Transacqua e la Comunità di Primiero con la quale la Comunità diviene titolare di tutte le funzioni amministrative e di governo, comprese quelle di direttiva, indirizzo e controllo in materia di gestione delle politiche programmatiche, tasse e tariffe relative, comprensive di tutti gli aspetti attuativi, gestionali e contabili a decorrere dal 01/01/2014 avvalendosi della società "in house" Azienda Ambiente srl;
- a decorrere dal 01/01/2014 la Comunità di Primiero diviene pertanto, a tutti gli effetti, titolare del servizio relativo al ciclo dei rifiuti, subentrando nella gestione ai Comuni avuto riguardo a tutti gli aspetti regolamentari e disciplinari del servizio stesso.

Richiamate le seguenti deliberazioni assunte dall'Assemblea della Comunità di Primiero in data 03/03/2014 e in data 18/02/2015 aventi ad oggetto:

- delibera nr. 2 "Presa d'atto assunzione titolarità del servizio di raccolta dei rifiuti urbani in Primiero a decorrere dal 01/01/2014 ed adempimenti inerenti e conseguenti";
- delibera nr. 3 "Approvazione regolamento per l'applicazione della tariffa e del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARI) - L. 27/12/2013 nr. 147".

Ricordato inoltre che:

- la Legge 205/2017 ha affidato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) l'intera regolazione della materia collegata al ciclo rifiuti, sia sotto il profilo tecnico che tariffario. Tra le competenze attribuite all'Autorità figura:
 - la predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e investimento, compresa la remunerazione dei capitali sulla base della valutazione dei costi efficienti;
 - l'approvazione delle tariffe definite ai sensi della legislazione vigente, dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori dell'impianto di trattamento.

In attuazione a tali competenze l'Autorità ha adottato la delibera n. 363/2021 del 3 agosto 2021, definendo nuovi criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Parte 2 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2), da applicarsi al 1° gennaio 2022.

- relativamente al 2023 ai fini delle predisposizioni tariffarie, le tariffe TARI secondo quanto contenuto al comma 5-quinques dell'art. 3 del cd decreto milleproroghe (in deroga a quanto disposto dall'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147) saranno adottate entro il 30 aprile 2023 la scadenza è stata fissata al 30 aprile, per cui entro tale termine le medesime verranno adottate in conformità alle vigenti disposizioni di legge;

Richiamato l'art.14 del nuovo Regolamento riguardante la TARI approvato dalla Comunità con Atto del Commissario n.38, dd. 28.04.2021 avente ad oggetto "Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti. Approvazione modifiche" il quale recita testualmente:

- 1) Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di

tariffa nei seguenti casi:

- a) scuole elementari e medie inferiori pubbliche, fino alla data in cui si verificherà il passaggio di competenze ad altro ente, ai sensi dell'art. 109 L.P. 7 agosto 2006, n. 5;
 - b) locali ed aree di proprietà comunale o tenute a disposizione dal Comune, utilizzate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, ecc., fatte salve diverse disposizioni stabilite nelle apposite convenzioni;
 - c) manifestazioni socio-culturali patrocinate dal Comune, individuate con apposito provvedimento giuntale;
 - d) occupazioni autorizzate, individuate con apposito provvedimento giuntale, che per la loro particolare tipologia ed oggettività non determinano una produzione di rifiuti significativa ai fini dell'applicazione della tariffa.
- 2) Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento parziale, deliberato annualmente in seguito all'approvazione della tariffa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, dell'importo dovuto a titolo di tariffa nei seguenti casi:
- a) scuole ed istituti scolastici legalmente riconosciuti di ogni ordine e grado, non compresi nella precedente lettera a) comma 1.;
 - b) utenze domestiche composte da almeno un soggetto residente che per malattia o handicap, comprovati da idonea documentazione, produce una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini e pannoloni). Nel caso in cui l'utente non raggiunga l'importo massimo della sostituzione deliberata dal Comune, la stessa sarà erogata fino a concorrenza;
 - c) utenze domestiche composte da almeno un soggetto che, sottoposto a dialisi, svolga tale terapia presso la propria residenza; tale attività dovrà essere comprovata da idonea documentazione medica. Nel caso in cui l'utente non raggiunga l'importo massimo della sostituzione deliberata dal Comune, la stessa sarà erogata fino a concorrenza;
 - d) manifestazioni socio-culturali, aperte a tutta la collettività, organizzate per fini di solidarietà sociale e/o beneficenza da associazioni iscritte all'albo comunale o da comitati informali, i cui proventi non derivino dall'esercizio di attività commerciale, ma esclusivamente da libere offerte;
- L'utenza interessata presenta al Gestore l'istanza per ottenere la sostituzione nel pagamento della tariffa; il Gestore provvede ad inoltrarne una copia all'ufficio tributi del Comune, il quale verificherà la sussistenza dei requisiti, salvo che per i casi di cui al comma 2 lettera b) e c) del presente articolo, la cui documentazione, a tutela della normativa sul trattamento dei dati, sarà disponibile presso il Gestore.
- 3) Il Comune per far fronte a calamità pubbliche o a situazioni di emergenza sanitaria, con deliberazione del Consiglio Comunale, potrà stabilire riduzioni tariffarie sia per le utenze domestiche che non domestiche, eventualmente disciplinandone l'applicazione, in aggiunta o comunque nel rispetto di quanto previsto dalle normative in vigore. La copertura delle riduzioni e esenzioni di cui ai precedenti commi è assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa di competenza dell'esercizio.

Richiamato l'art. 14, comma 3, del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TARI) avente ad oggetto "Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento".

Visto l'art. 49 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr.2, che attribuisce la competenza del Consiglio Comunale per l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, compresa la determinazione delle relative aliquote.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 come modificato con Legge Regionale 08.08.2018, n.6 e dalla Legge Regionale 01.08.2019, n. 3;
- la Legge Provinciale 09.12.2015, n. 18 "Modificazioni della legge di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento all'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42);
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n 267 e ss.mm.;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 8, del 26.03.2018;
- le convenzioni per la gestione in forma associata dei servizi finanziario – Tecnico – Urbanistica e Segreteria sottoscritte dal Comune di Sagron Mis con i Comuni di Mezzano e Imer e la Comunità di Primiero.

Vista la deliberazione consiliare n. 34, dd. 21.12.2021, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024, del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e della nota integrativa al bilancio medesimo.

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sagron Mis.

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 185 della Legge Regionale 03.05.2018, n.2 e ss.mm., sulla proposta di adozione della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Sentiti gli interventi come riportati a verbale di seduta.

Con voti favorevoli n. 9, contrari n.==, astenuti n.==, su n. 9 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese, e con separata votazione che ha dato il medesimo risultato per l'immediata eseguibilità da conferire al presente provvedimento, il cui esito è stato proclamato dal Sindaco, giusta verifica degli scrutatori nominati in apertura di seduta,

DELIBERA

1. di approvare, ex Art. 14 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TARI), adottato dalla Comunità con Atto del Commissario n.38, dd. 28.04.2021, la seguente sostituzione parziale del Comune di Sagron Mis ai soggetti tenuti al pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa per l'anno 2023:
 - ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera b) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, a quelle utenze composte da almeno un soggetto che per malattia o handicap o dialisi produce una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini e pannoloni) nella misura fissa di

euro 60 all'anno per ciascuna persona avente i suddetti requisiti comprovati da idonea certificazione medica;

2. di dare atto che la spesa derivante dal punto 1 del presente deliberato troverà imputazione ai relativi capitoli del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Comunità di Primiero quale Ente gestore del servizio, che curerà, attraverso Azienda Ambiente srl, l'applicazione e la riscossione del nuovo corrispettivo tariffario e tributario per l'anno 2023;
4. di dare atto che le riduzioni di cui al punto 1 del presente deliberato potranno essere riviste a seguito della determinazione ed approvazione del nuovo piano economico finanziario e del nuovo metodo tariffario previsti dalla L. 207/2017;
5. di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'art.183 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr.2, stante la necessità di consentire l'immediata applicazione delle agevolazioni predette agli aventi diritto;
6. di dare atto che a norma dell'art. 4, della Legge Provinciale 20.11.1992, n. 23 e ss.mm., avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
 - opposizione da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art.183, comma 5 della Legge Regionale 03.05.2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, ovvero, in alternativa,
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 e ss.mm..

PUNTO N. 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO - DELIBERA NR. 34/2022

Intervento del Sindaco Marco Depaoli – dà lettura ai Consiglieri alla nota pervenuta da ACSM dove sono indicate le motivazioni dell'acquisto in argomento. Su richiesta passa la parola al Consigliere Maurizio Lazzaro.

Intervento del Consigliere Maurizio Lazzaro – pone al Consiglio alcune riflessioni. La partecipazione del Comune di Sagron in ACSM è del 0,03%. Il Comune di San Martino di Castrozza incassa circa 637.000 Euro dai dividendi di ACSM. Se si guarda la redditività dell'investimento proposto la stessa non appare elevata. A metà percorso di investimento è invece bassa. La scelta di investire è motivata, nella relazione, dal rischio del mancato rinnovo delle concessioni con conseguente perdita di posti di lavoro e scarsi utili. La scelta sull'investimento è inoltre motivata da una maggiore solidità aziendale. Altra considerazione riguarda la possibilità di attivare una Comunità energetica. Chiede se il Comune intende farsi promotore dell'iniziativa.

Intervento del Sindaco Marco Depaoli – ribadisce che è un momento difficile per l'energia. Un aspetto critico è legato alla scadenza delle concessioni con il rischio per ACSM di perdere la nuova gara e i benefici degli investimenti effettuati in questi ultimi anni. Con i fondi BIM i territori sono stati risarciti con trasferimenti legati all'utilizzo delle acque per scopo idroelettrico. Quando è nata Primiero Energia il valore societario era altissimo.

Intervento del Consigliere Maurizio Lazzaro – chiede perché la PAT ha scelto di andare in gara. Non comprende poi perché ACSM intende fare questa operazione a Vercelli se non è di interesse diretto.

Intervento del Sindaco Marco Depaoli – risponde che è una questione politica. In altri paesi europei le concessioni si rinnovano per 40 anni come ad esempio in Francia. Si ritiene opportuno che la concessione della centralina nel territorio Comunale venga rinnovata, per valutare eventuali investimenti da parte di società energetiche locali o provinciali.

Esaurita la trattazione del punto il Sindaco mette in votazione la proposta.

OGGETTO: Autorizzazione ad ACSM S.p.A all'acquisto di partecipazioni societarie dirette ed indirette ai sensi degli artt. 5, 7 commi 1 e 2, e 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- è pervenuta presso il Comune di Sagron Mis la proposta di autorizzazione da parte di A.C.S.M. S.p.A. (corredata di una relazione esplicativa delle ragioni strategiche, imprenditoriali ed economiche sottese alla proposta medesima) all'acquisto di una partecipazione pari al 40% di una new-co, costituita con la forma giuridica della società a responsabilità limitata, da AGS S.p.A. e La Finanziaria Trentina Energia S.p.A., il cui oggetto sociale è precipuamente riconducibile alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, anche mediante l'acquisto, la costruzione e/o la gestione di impianti di produzione energetica da fonte rinnovabile e che dovrebbe essere effettuato con un esborso economico di € 4.000,00 da parte della stessa A.C.S.M. S.p.A.;
- tale acquisizione risulterebbe strumentale al successivo acquisto da parte della predetta new-co delle quote della società Open Piemonte S.r.l., il cui oggetto sociale è individuabile nella produzione di energia attraverso la costruzione e la gestione di impianti fotovoltaici, per il quale la società stessa già ha la disponibilità delle aree a tale fine necessarie ed ha conseguito l'autorizzazione all'attuazione di un progetto che legittimerà l'installazione, in tempi brevi, nel Comune di Alice Castello in provincia di Vercelli di un impianto fotovoltaico avente una potenza di circa 15 MW;
- A.C.S.M. S.p.A., ha, altresì, precisato che tale operazione di acquisizione indiretta della società predetta comporterà un onere economico rapportato alla partecipazione di ACSM S.p.A. pari a circa € 2.500.000,00;
- a fronte della proposta formulata da A.C.S.M. S.p.A., ossia da una società partecipata dal Comune di Sagron Mis nella misura del 0,033 %, si impone, in ossequio al disposto di cui all'art. 5, comma I, del Decreto Legislativo n. 175/2016, l'adozione di uno specifico provvedimento deliberativo consigliere, in quanto la disposizione normativa predetta prescrive, nell'ipotesi di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite (e non attuativo di facoltà riconosciute da espresse previsioni legislative), l'adozione di un atto motivato *“con riferimento alla necessità della società per il perseguimento dei fini istituzionali di cui all'art. 4”*, con esplicitazione, altresì, delle ragioni e delle finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché della gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, attestando, altresì, le motivazioni della compatibilità della scelta effettuata con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Il presente provvedimento deliberativo dovrà, inoltre, in ottemperanza al disposto di cui al comma III della disposizione normativa predetta, essere sottoposto all'esame della Corte dei Conti, la quale assumerà la relativa statuizione circa la relativa rispondenza a quanto disposto dai commi I e II del

precitato articolo 5, nonché degli artt. 4, 7 ed 8 dello stesso Decreto Legislativo, con specifico riferimento alla sostenibilità finanziaria ed alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

- alla luce dei principi che permeano la disposizione normativa richiamata, appare, pertanto, doveroso esplicitare nel presente atto deliberativo i presupposti di fatto che, a sensi della norma stessa, possono giustificare l'indiretta partecipazione, tramite A.C.S.M. S.p.A., nella new-co costituita per le finalità sopra evidenziate da La Finanziaria Trentina Energia S.p.A. e da AGS S.p.A.;

- al fine di consentire al Civico Consesso l'assunzione di un ponderato provvedimento amministrativo che valuti gli aspetti ritenuti rilevanti a sensi della disposizione normativa sopra richiamata, A.C.S.M. S.p.A., come già precisato, ha corredato l'istanza formulata da un'articolata relazione strategica ed economico-finanziaria, redatta alla luce delle risultanze di una *due diligence* preventivamente predisposta, con riferimento alla società Open Piemonte S.r.l. che dovrebbe essere acquisita dalla new-co (le cui quote, nella misura del 40%, dovrebbero essere acquistate, come già precisato, dalla stessa A.C.S.M. S.p.A.), la quale fornisce gli elementi cognitivi necessari a consentire il riscontro, da un lato, della sostenibilità finanziaria dell'operazione e, dall'altro, della convenienza economica della stessa, tenendo conto degli oneri connessi all'effettuazione dell'investimento ipotizzato ed alla redditività che il medesimo può garantire.

- l'acquisizione delle partecipazioni societarie come proposta da A.C.S.M. S.p.A. e nei termini sopra sinteticamente evidenziati sembra essere compatibile e coerente con l'oggetto sociale di A.C.S.M. S.p.A. come individuato dai Comuni del Primiero che ne promossero la costituzione ed inequivocabilmente evincibile dall'art. 3 del relativo statuto, il quale precisa, ai fini che rilevano nel caso di specie, come l'attività di tale società riguardi *“la produzione e la distribuzione e la commercializzazione di energia elettrica, la realizzazione o la gestione di impianti per la produzione di energia elettrica e degli impianti elettrici di pubblica utilità”*, di cui è ammesso l'esercizio *“sia in loco che per conto terzi in via diretta e tramite società controllate collegate”*;

tutto ciò premesso:

- considerato che A.C.S.M. S.p.A. rappresenta l'evoluzione societaria (avvenuta nell'anno 2002) dell'originaria *“Azienda Elettrica Consorziata del Primiero”* così denominata nell'anno 1930, a seguito dell'acquisizione, effettuata nell'anno 1927, da parte dei sei Comuni che compongono la Valle del Primiero, dell'intero capitale sociale della società per azioni denominata *“Impianto Elettrico Industriale del Primiero”*, costituita nell'anno 1901 per la costruzione della prima centrale idroelettrica, messa in funzione nell'anno 1902, la quale, verso la metà della prima decade degli anni duemila, ha esteso la relativa partecipazione societaria ad altri sette Comuni;

- rammentato come la società anzidetta, che compone in qualità di capogruppo il *“gruppo A.C.S.M.”*, che notoriamente si occupa di energia elettrica da fonte idroelettrica, contribuisca per circa il 50% dei ricavi consolidati del gruppo anzidetto;

- riscontrata, pertanto, la rilevanza che tale società espleta storicamente nell'ambito del territorio locale, sia in termini di produzione di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili precipuamente di natura idroelettrica che con riferimento al servizio erogato per la produzione e la distribuzione di energia elettrica presso i vari utenti presenti sul territorio di operatività, che di fondamentale volano economico per la comunità locale, anche in considerazione degli investimenti effettuati sul territorio e dei livelli occupazionali che la stessa garantisce in loco, che, infine, di essenziale apporto economico ai singoli Comuni soci per consentire ai medesimi di fare fronte ai relativi scopi istituzionali, ove si consideri che l'art. 22 del relativo statuto espressamente prevede che gli utili di ogni esercizio nella sola misura del 5% vanno accantonati alla riserva legale, mentre una parte rilevante (pari al 40%) va annualmente distribuita pro quota ai singoli soci e per la parte residua (55%) è destinata al perseguimento dei fini individuati dall'assemblea sociale composta dai rappresentanti designati dai singoli Comuni;

- rammentato come le ragioni dell'estensione dell'ambito di operatività di A.C.S.M. S.p.A., sempre,

peraltro, nell'ambito del settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ad un settore quale quello fotovoltaico, siano correlate alle esplicitate alee connesse alla futura conservabilità delle concessioni di derivazione a fini idroelettrici di cui la società predetta è attualmente titolare in conseguenza dalla prossima ed imminente attivazione delle procedure amministrative di rinnovo sia delle concessioni di grande derivazione idrica di cui la controllata Primiero Energia S.p.A. è titolare (entro il termine attualmente fissato per il giorno 31.12.2024) che delle concessioni di piccola derivazione nella disponibilità di A.C.S.M. S.p.A. (entro il termine attualmente fissato per il giorno 31.12.2027), anche per le quali è stato previsto il superamento della previgente metodologia di relativo rinnovo sostanzialmente automatico, con conseguente assoggettamento ad una procedura di pubblica evidenza del rinnovo anzidetto. Infatti, le esperende procedure di gara saranno connotate dalla partecipazione di numerosi offerenti (sia nazionali che internazionali operanti nei settori energetici e finanziari e connotati da strutture organizzative e patrimoniali molto più rilevanti di quelle dell'intero gruppo A.C.S.M.) , anche considerando la particolare appetibilità di ogni fonte di produzione di energia rinnovabile nel contesto economico attuale, da cui discende l'estrema aleatorietà dell'esito delle gare stesse e della relativa aggiudicabilità, ex novo, da parte dei precedenti concessionari analoghi ad A.C.S.M. S.p.A., il quale, ove dovesse rivelarsi negativo, priverebbe la società anzidetta della fonte sostanzialmente esclusiva della relativa attività di produzione di energia elettrica. In ogni caso, anche nell'ipotesi di eventuale rinnovo delle concessioni in essere o di parte delle medesime o di eventuale adozione di provvedimenti di proroga, allo stato non ipotizzabili, gli stessi subordinerebbero la relativa emissione alla realizzazione di nuovi investimenti, i quali presupporrebbero pure un aumento di capitale, con conseguente contrazione dei margini derivanti dalla produzione di energia idroelettrica, la quale sarebbe ulteriormente acuita dagli effetti espliciti da nuove disposizioni normative richiamate nella nota esplicativa e giustificativa della richiesta di adozione del presente atto formulata da A.C.S.M. S.p.A. e consequenziali agli adempimenti imposti dall'art. 15 bis del D.L. n. 4/20022, successivamente convertito in Legge o dall'art. 37 del D.L. 21.03.2022 n. 221, a propria volta convertito in Legge od all'introduzione, in attuazione delle direttive comunitarie, dell'obbligo di un deflusso ecologico, sostitutivo di quello minimo vitale, che impone l'incremento dei rilasci di acqua nell'alveo dei fiumi oggetto di derivazione idrica, con ovvia consequenziale compressione della capacità produttiva degli impianti idroelettrici esistenti. Inoltre, ad ulteriore conforto della necessità di una differenziazione delle fonti energetiche rinnovabili nella disponibilità di A.C.S.M. S.p.A., va rammentata l'ormai statisticamente dimostrata riduzione delle precipitazioni piovose e quelle nevose invernali correlata al conclamato incremento delle temperature verificatesi, che riduce le portate idriche prodotte dai ghiacciai che alimentano i corsi idrici oggetto di derivazione, le quali statisticamente stanno diminuendo la produttività degli impianti idroelettrici od, in ogni caso, caratterizzando la produzione medesima da rilevanti fluttuazioni che non garantiscono una costanza od omogeneità di fatturato negli anni. A tali ragioni è, quindi, correlata l'insorgenza, sempre più evidente, della necessità di individuazione di fonti alternative, ovviamente di carattere rinnovabile, per la produzione di energia. Il soddisfacimento di tale esigenza è, infatti, strumentale a garantire ad A.C.S.M. S.p.A. la regolare prosecuzione della relativa attività e, segnatamente, la continuità aziendale della stessa con effetti positivi anche a livello occupazionale, nonché una mitigazione degli sbalzi produttivi (e, cioè, una stabilizzazione degli stessi) correlati alla fonte idroelettrica e, conseguentemente, dei fatturati ed, infine, della redditività, essenziale per consentire la sostenibilità dei trend di distribuzione degli utili nella misura prevista dall'art. 22 dello statuto della società per la quale si è rivelata nel tempo imprescindibile la diversificazione degli asset aziendali;

- chiariti gli aspetti anzidetti, va soffermata l'attenzione sulle ragioni rilevanti a sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016, che giustificano l'adozione del presente atto e, conseguentemente, il rilascio dell'autorizzazione ad A.C.S.M. S.p.A. al perfezionamento dell'operazione di acquisizione delle quote societarie in premessa indicate, anche tenendo conto di quanto disposto dall'art. 4 del Decreto

Legislativo medesimo;

- rilevato, al riguardo, innanzitutto, come, a sensi dell'art. 4, comma VII, del D.Lgs. n. 175/2016, sia espressamente ammessa la partecipazione da parte delle Amministrazioni pubbliche a determinate tipologie di società aventi quale relativo oggetto sociale prevalentemente determinate attività analoghe alla produzione di energia da fonte rinnovabile, per cui, a maggiore ragione, deve ritenersi ammissibile, in via di principio (e fatte salve le ragioni di dettaglio di seguito evidenziate e giustificative dell'adozione del presente atto), l'autorizzazione da parte di A.C.S.M. S.p.A. (ossia ad una società già esistente ed operante nel settore partecipata dal Comune) all'acquisizione delle quote della new-co, il cui oggetto sociale è individuabile nella prevalente produzione di energia da fonti rinnovabili ai fini della successiva acquisizione della società Open Piemonte S.r.l. costituita proprio per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, ossia di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili nell'ottica dell'essenziale ed evidenziata differenziazione delle fonti di produzione energetica attualmente nella disponibilità della società predetta;

- riscontrata, pertanto, la coerenza dell'operazione societaria predetta con le finalità ad elencazione tassativa fissate dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016, che legittimano l'acquisizione anche indiretta e la gestione di partecipazioni pubbliche, è possibile esplicitare le concrete motivazioni prescritte dall'art. 5 del Decreto Legislativo predetto, che, nella presente fattispecie, giustificano l'emanazione dell'autorizzazione richiesta da A.C.S.M. S.p.A. in relazione agli aspetti prescritti evidenziati da tale disposizione normativa;

- precisato come a tali fini il Consiglio Comunale di Sagron Mis abbia assunto le proprie determinazioni alla luce dei dati concernenti le finalità di carattere strategico, le esigenze di carattere produttivo, gli effetti sull'assetto tecnico organizzativo e di conservazione ed, addirittura, di potenziale incremento degli attuali livelli occupazionali ed, infine, le conseguenze di natura economica, ambientale e sociale evincibili dalla relazione di corredo dell'istanza formulata da A.C.S.M. S.p.A., ai quali, ferme restando le considerazioni giustificative della scelta operata di seguito evidenziate, si opera un integrale richiamo per relationem, ribadendo come le argomentazioni risultanti dalla relazione di corredo anzidetta costituiscano parte integrante del presente provvedimento deliberativo;

- precisato, in relazione agli obblighi motivazionali prescritti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016, ai quali vanno correlate le determinazioni assunte con il presente provvedimento, che:

- sussiste il requisito pregiudiziale sotteso all'adozione del presente atto deliberativo con riferimento al combinato disposto di cui all'art. 5 in relazione all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016, in quanto l'acquisizione della partecipazione, nella misura evidenziata, nella prevista new-co da parte di A.C.S.M. S.p.A., finalizzata alla successiva operazione di acquisizione societaria sopra indicata, è strumentale a garantire l'essenziale prosecuzione dell'attività di A.C.S.M. S.p.A., ai fini del perseguimento del relativo oggetto sociale, con una diversificazione delle fonti energetiche, con estensione dell'ambito di operatività al settore fotovoltaico da intendersi anticiclico, rispetto a quella idroelettrica di cui la medesima, per la ragioni analiticamente sopra esplicitate, ancora per un lasso temporale breve e senza garanzia di rinnovo della relativa concessione, attualmente dispone, la cui prosecuzione e la cui conservazione sono essenziali per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, sia a fronte della natura dell'essenziale attività di gestione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica effettuato da A.C.S.M. S.p.A. sull'intero territorio del Primiero che del contributo finanziario che, attraverso il riparto di utili, tale società garantisce al Comune ed, in ogni caso, ove si consideri che, in relazione alle previsioni del comma VII del precitato art. 4, la società acquisenda (new-co) e quella successivamente acquistabile da quest'ultima hanno quale oggetto sociale prevalente proprio la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

- le ragioni che giustificano tale scelta, sia in termini di effettiva perseguibilità dell'attività espletata dalla società partecipata dal Comune di Sagron Mis, sia in ordine agli effetti economici e di sostenibilità finanziaria sottesi all'operazione di acquisizione predetta, come prospettati in forma più articolata dalla relazione di corredo dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione alla

formalizzazione dell'operazione predetta presentata da A.C.S.M. S.p.A. ed a cui si opera un integrale richiamo per relationem, anche a fronte della relativa allegazione al presente atto quale parte integrante del medesimo, sono individuabili:

* nella necessità di garantire, attraverso la diversificazione delle fonti di energia rinnovabile rispetto a quelle esclusivamente idroelettriche nell'attuale disponibilità di A.C.S.M. S.p.A., per un lasso temporale residuo ormai modesto e prossimo alla scadenza:

i) un'espansione dell'ambito di operatività (sempre nel settore delle fonti energetiche rinnovabili) di tale società, il quale renderà possibile alla stessa l'acquisizione di uno specifico know-how in un settore innovativo e particolarmente rilevante quale quello fotovoltaico (anche in relazione agli impianti fotovoltaici che in numero sempre maggiore vengono installati anche su immobili siti in zone montane), con l'instaurazione, altresì, di positive partnership con società primarie operanti nel settore in ambito provinciale a partecipazione pubblica, quali, ad esempio, AGS S.p.A., la quale ha promosso la costituzione della new-co che dovrà attuare l'operazione di acquisizione societaria ipotizzata;

ii) la conservazione di fonti energetiche rinnovabili che possano consentire ad A.C.S.M. S.p.A. una contiguità aziendale nell'ipotesi in cui la stessa, all'esito dell'indizione delle procedure di pubblica evidenza da parte della Provincia Autonoma di Trento per la concessione delle grandi e piccole derivazioni elettriche di cui la stessa attualmente dispone, non dovesse aggiudicarsi le medesime o solamente parte delle stesse;

iii) la salvaguardia di una continuità produttiva per A.C.S.M. S.p.A. imprescindibile per consentire la prosecuzione del servizio di erogazione elettrica storicamente garantito a favore di tutti i Comuni presenti nel territorio del Primiero e la conservazione di attività che forniscano margini di redditività idonei a produrre utili, statutariamente ripartibili nelle percentuali previste a favore dei singoli Comuni soci, con un essenziale sostegno economico-finanziario per il perseguimento dei fini istituzionali del Comune di Sagron Mis;

iv) la tutela del rilevante valore patrimoniale della partecipazione societaria del Comune di Sagron Mis in A.C.S.M. S.p.A., che potrebbe essere falciata nell'ipotesi di omesso rinnovo delle concessioni idroelettriche di cui la medesima attualmente dispone o di limitata riacquisizione delle concessioni stesse in difetto di preventiva espansione della sfera di operatività della società medesima con riferimento anche a fonti rinnovabili diverse da quella idroelettrica, la cui continuità è correlata agli esiti, necessariamente aleatori e propri di ogni procedura di pubblica evidenza, delle gare che verranno prossimamente indette dalla Provincia Autonoma di Trento;

* nel rispetto della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria dell'operazione, evincibile dai dati prospettati nella relazione predisposta da A.C.S.M. S.p.A., da cui è desumibile, anche all'esito delle risultanze di una *due diligence* predisposta da primari operatori in ambito nazionale nel settore delle energie rinnovabili, che:

i) la programmata attuazione dell'intervento realizzativo dell'impianto fotovoltaico, a cui è correlata l'operazione di acquisizione societaria ipotizzata, non risulta soggetta ad alee, in termini di relativa legittimazione amministrativa o di prospettazione di ragioni ostative sotto tale profilo al relativo insediamento sull'area nella disponibilità di Open Piemonte S.r.l., essendo le stesse incompatibili con i titoli autorizzatori dalla medesima acquisiti, i quali legittimano l'avvio e la consequenziale conclusione dei lavori previsti entro un lasso temporale particolarmente contenuto;

ii) è stato acquisito da A.C.S.M. S.p.A. un business plan, il quale, tenendo conto dell'ammortamento degli oneri finanziari da sostenere per l'attuazione dell'operazione, che risulta essere effettuabile in un lasso temporale (pari ad anni 15) notevolmente inferiore al periodo di vita tecnica ed autorizzativa dell'impianto (pari a trent'anni), attesta la liquidabilità di dividendi, a fronte della prevista redditività dell'impianto fotovoltaico, fin dal primo anno di esercizio dell'impianto (2024) e per l'intera durata di vita dell'impianto medesimo;

iii) attraverso la partecipazione alla new-co, costituita tra più soggetti particolarmente qualificati, quali AGS S.p.A. (società a controllo pubblico comunale connotata da una rilevante esperienza nel

settore della produzione e della distribuzione di energia elettrica (con la quale ACSM S.p.A. da anni già condivide la qualità di socio in Primiero Energia S.p.A. e in Dolomiti Energia S.p.A., ossia della primaria società trentina nel campo energetico) e di La Finanziaria Trentina Energia S.p.A. (società controllata da primari imprenditori i quali operano precipuamente in ambito provinciale e che da numerosi anni effettuano rilevanti investimenti finanziari nel settore energetico, anch'essa socia di Dolomiti Energia S.p.A.), si rende, di fatto, possibile una condivisione di un ipotetico rischio di impresa e, soprattutto, è consentita l'effettuazione di un'operazione che autonomamente A.C.S.M. S.p.A. non avrebbe potuto realizzare. Partecipazione all'operazione che viene da dette società proposta ad ACSM S.p.A. nella sua qualità di potenziale socio della New-co che sta a sua volta per acquisire Open Piemonte S.r.l., in virtù dell'esperienza pluriennale da essa maturata nel settore delle energie rinnovabili e dei positivi e proficui rapporti con essa sinora intrattenuti. Operazione quindi che ACSM non potrebbe intraprendere autonomamente o mediante altri soggetti in quanto nella disponibilità di AGS S.p.A. e La Finanziaria Energia S.p.A. che hanno autonomamente scelto di coinvolgere la stessa ACSM S.p.A.

iv) l'operazione ipotizzata consentirà un'ottima remunerazione del capitale investito, la quale, tra l'altro, renderà possibile quella stabilizzazione dei ricavi di A.C.S.M. S.p.A., resa statisticamente problematica dalle rilevanti fluttuazioni (dovute alle sempre più frequenti emergenze climatiche che si riflettono sull'entità delle precipitazioni meteorologiche che ormai caratterizza il settore idroelettrico), consentendo, in tale modo, una più costante distribuzione di utili ai Comuni soci di A.C.S.M. S.p.A.. L'evidenziato effetto di stabilizzazione dei ricavi derivanti dalla disponibilità di fonti energetiche rinnovabili distinte da quelle idriche, la cui produttività non è condizionata, diversamente dal settore idroelettrico, dalla sempre più accentuata riduzione delle precipitazioni nevose, attenua, altresì, i rischi in termini di redditività aziendale consequenziali ad eventuali omessi rinnovi delle concessioni di derivazione a fini idroelettrici in atto, ad ulteriori limitazioni all'entità delle derivazioni idriche effettuabili imposte da ragioni di natura ambientale oppure a maggiori oneri imposti da nuove disposizioni normative nello specifico settore, nonché, infine, alle già richiamate contrazioni sempre più evidenti della produttività idroelettrica conseguenti a fasi siccitose od, in ogni caso, a scarse precipitazioni piovose e nevose, consentendo, in tale modo, la conservazione di un trend di distribuzione di utili essenziali ai Comuni soci di A.C.S.M. S.p.A. per garantire una costanza dei servizi di interesse pubblico dai medesimi erogati alla collettività, considerando che i proventi derivanti dagli utili erogati dalla società predetta alimentano la parte corrente del bilancio comunale fruibile per tali finalità;

* nel riscontro di una non diretta gestione da parte del Comune dell'attività esercitata dalle società oggetto dell'ipotesi di acquisto proposta da A.C.S.M. S.p.A., non essendo la stessa riferibile, strictu sensu, ad un servizio pubblico, bensì costituendo la medesima un'attività complementare ad una diversificazione delle fonti di energia rinnovabile nella disponibilità della società predetta, giustificata dalle ragioni ampiamente sopra evidenziate ed il cui perfezionamento è essenziale per garantire alla stessa A.C.S.M. S.p.A. la possibilità di una prosecuzione della relativa attività, anche nell'ipotesi di omesso oppure non completo rinnovo delle concessioni di derivazione idroelettrica di cui la stessa attualmente è ancora titolare, per un lasso temporale residuo, consentendo alla medesima la prosecuzione del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica nei Comuni del Primiero da decenni ottimamente esercitato;

- dell'accertamento della compatibilità della scelta in concreto operata con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, in quanto:

i) l'operazione autorizzata con il presente provvedimento deliberativo, in relazione al primo requisito anzidetto, rende possibile alla società partecipata dallo scrivente Comune (A.C.S.M. S.p.A.) una diversificazione delle fonti rinnovabili nella relativa disponibilità, resa oltremodo necessaria in un contesto analogo all'attuale per tutte le ragioni sopra evidenziate, che si richiamano in toto. In tale modo viene legittimata un'efficiente gestione di una società partecipata, la quale, in considerazione della tipologia del servizio pubblico nel comparto elettrico che la stessa esercita sui

territori dei Comuni del Primiero, nonché per i flussi economici originati dagli utili annualmente corrisposti ai Comuni relativi soci, assume una particolare rilevanza al fine di rendere possibile il conseguimento dei fini istituzionali propri del presente Comune. In tale contesto viene, altresì, garantita un'efficace e più razionale gestione della società partecipata predetta, meno soggetta alle alee che contraddistinguono, invece, ogni soggetto giuridico che esercita un'attività imprenditoriale nel settore energetico senza una differenziazione delle tipologie di fonti da cui derivano i relativi ricavi;

ii) con l'ulteriore criterio di economicità dell'azione amministrativa, consentendo l'operazione autorizzata, alla luce dei dati acquisiti nella relazione di corredo dell'istanza formulata da A.C.S.M. S.p.A., una salvaguardia ed una consolidazione, nonché un auspicato aumento del valore patrimoniale della partecipazione societaria del Comune di Sagron Mis nella società stessa, oltre che una maggiore costanza ed auspicabilmente un incremento degli utili derivanti dall'attività di gestione devolvibili nella misura statutariamente prevista dalla stessa A.C.S.M. S.p.A. ai Comuni relativi soci;

Visti:

- il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.;
- la L.P. 06/03/1998 nr. 4 e ss.mm..

Visto lo Statuto comunale.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 come modificato con Legge Regionale 08.08.2018, n.6 e dalla Legge Regionale 01.08.2019, n. 3;
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.; - il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 8, del 26.03.2018;
- le convenzioni per la gestione in forma associata dei servizi finanziario – Tecnico – Urbanistica e Segreteria sottoscritte dal Comune di Sagron Mis con i Comuni di Mezzano e Imer e la Comunità di Primiero.

Visto il Regolamento di contabilità vigente.

Vista la deliberazione consiliare n. 34, dd. 21.12.2021, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024, Il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e la nota integrativa al bilancio medesimo.

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sagron Mis.

Acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Acquisito, altresì, il parere favorevole in merito alla regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Sentiti gli interventi dei Consiglieri come riportati a verbale di seduta.

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 4, della L.R. 03.05.2018, n. 2, stante la necessità di consentire ad ACSM Spa di formalizzare l'acquisto delle partecipazioni di cui trattasi.

Con voti favorevoli n. 9, contrari n.==, astenuti n.==, su n. 9 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese e con separata votazione, che ha dato il seguente risultato favorevoli n. 9, contrari n.==, astenuti n.==, su n. 9 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese, per l'immediata eseguibilità da conferire al presente provvedimento, il cui esito è stato proclamato dal Sindaco, giusta verifica degli scrutatori nominati,

DELIBERA

1. di autorizzare, ai sensi degli articoli 5, 7 commi 1 e 2, e 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, ACSM S.p.A. ad acquisire partecipazioni societarie della New-Co costituita da La Finanziaria Trentina S.p.A. e AGS S.p.A., offerte in vendita ad ACSM S.p.A. nella misura del 40% del capitale sociale, incrementabile fino ad un eventuale ulteriore 20% (totale 60%);
2. di autorizzare altresì, ai sensi degli articoli 5, 7 commi 1 e 2, e 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, ACSM S.p.A. ad acquisire indirettamente, tramite la New-co di cui al punto precedente, l'intera partecipazione societaria di Open Piemonte S.r.l.;
3. di prendere atto e condividere i contenuti della Relazione predisposta da ACSM Spa finalizzata ad evidenziare i vantaggi e le opportunità future legate al potenziale investimento di ACSM Spa nella produzione di energia elettrica rinnovabile da fonte fotovoltaica, nel testo allegato al presente provvedimento (All. 1) quale parte integrante e sostanziale;
4. di precisare che è stata previamente verificata la coerenza dell'operazione societaria predetta con le finalità ad elencazione tassativa fissate dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016, che legittimano l'acquisizione, anche indiretta, e la gestione di partecipazioni da parte delle Amministrazioni pubbliche a determinate tipologie di società, tra le quali rientrano le attività analoghe alla produzione di energia da fonte rinnovabile;
5. di inviare, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, la presente deliberazione alla Sezione Regionale di controllo per il Trentino Alto Adige della Corte dei Conti e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per gli adempimenti di competenza;
6. di inviare copia della presente deliberazione alla società ACSM S.p.a.;
7. di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 4, della L.R. 03.05.2018, n. 2, stante la necessità di consentire ad ACSM Spa di formalizzare l'acquisto delle partecipazioni di cui trattasi;
8. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss. mm., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, quinto comma, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige

- approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.

PUNTO N. 7 ALL'ORDINE DEL GIORNO - DELIBERA NR. 35/2022

Intervento del Sindaco – illustra al Consiglio il piano delle partecipate del Comune di Sagron Mis. Informa che è un adempimento obbligatorio che consiste in una verifica delle partecipazioni societarie al 31.12.2021.

Intervento del Consigliere Maurizio Lazzaro – fa presente che la maggior parte delle partecipazioni del Comune sono minimali. Risulta invece importate la partecipazione dell'1% in Azienda Ambiente società di gestione della raccolta dei rifiuti.

Esaurita la trattazione del punto il Sindaco mette in votazione la proposta.

Oggetto: Piano triennale delle partecipazioni societarie 2021-2023. Ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Sagron Mis al 31.12.2021 ai sensi del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art.7, della L.P. 29 dicembre 2016, recante le modifiche alla legge provinciale che dispone in ordine alle società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali, al personale degli enti strumentali e ai servizi pubblici, prevedeva che, in prima applicazione, la Provincia e gli Enti locali, anche in sede di verifica dei programmi e dei piani adottati in materia di riassetto societario, dovevano effettuare, in via straordinaria, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore della medesima legge, ai sensi dell'art.18, comma 3 bis 1 della L.p. 1 del 2005 individuando, eventualmente, le partecipazioni da alienare. La norma prevede peraltro, che, fermo restando quanto stabilito sopra, alla razionalizzazione periodica si procede con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente;
- il Decreto Legislativo 175/2016 e ss.mm. ii. recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TULPS) in attuazione al piano di "revisione straordinaria delle partecipazioni", prevede che gli Enti locali a partire dal 2018, devono provvedere, con cadenza periodica (annuale), ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute direttamente ed indirettamente, al fine di procedere ad una loro possibile razionalizzazione con le modalità ed i tempi previsti dall'art.20 del D.Lgs. 175/2016;
- la norma dispone l'obbligo a carico degli Enti pubblici di adottare uno specifico provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute, con riferimento alla situazione al 31 dicembre di ogni anno, avuta ragione della revisione straordinaria approvata e di quanto della stessa conseguente.

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a

partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 - l.p. 29 dicembre 2016, n. 19.

Accertato che, in applicazione a quanto previsto dall'art. 24 - l.p. 27 dicembre 2010, n. 27 – come modificato dal testé richiamato art. 7 l.p. n. 19/2016 cit.- gli Enti locali della Provincia Autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e, comunque, diverse da quelle prescritte dall'art. 4 - D.lgs. n. 175/2016 cit..

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 24 co. 1 della L.P. n. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4 co. 1 e 2 D.lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale.

Verificato che il Comune di Sagron Mis, fermo restando quanto sopra indicato, *può mantenere partecipazioni in società:*

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P. comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo per:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3);

- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitata in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7).

Verificato, altresì, che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Sagron Mis e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P..

Considerato che le società in “house providing”, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, d.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Preso atto che con deliberazione consiliare n.36, dd. 21.12.2021, il Comune di Sagron Mis ha adottato il Piano triennale 2021- 2023 delle partecipazioni societarie ed effettuato la ricognizione delle società al 31.12.2020.

Dato atto che, per effetto dell'art. 20 e dell'art. 26 comma 11 del T.U.S.P., entro il 31 dicembre 2022 il Comune di Sagron Mis deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre 2021, individuando quelle che devono essere dismesse o comunque oggetto di razionalizzazione.

Tenuto conto che - i fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 co. 3 bis e 3 bis 1 l.p. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 co. 4 l.p. n. 27/2010 cit. - devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verificano anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00- Euro o in un'adeguata misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

Dato atto, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P..

Appurato che nel corso dell'anno 2021, si sono manifestate le seguenti modifiche societarie ed i sotto riportati fatti inerenti alle partecipazioni del Comune:

- il Consorzio dei Comuni Trentini deteneva, al 31.12.2020 la partecipazione in oggetto nell'allora Cassa rurale di Trento BCC soc. coop. A decorrere dal 01.01.2020, la predetta società ha incorporato la Cassa rurale di Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra BCC soc. coop., assumendo l'attuale denominazione, Cassa rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra BCC s.c.

L'Ente locale, congiuntamente alle altre amministrazioni che condividono il controllo sul Consorzio dei Comuni Trentini, ha dato indirizzo a quest'ultimo di procedere alla dismissione della partecipazione nell'allora Cassa rurale di Trento, entro il 30 novembre 2021.

Tenuto conto che, a seguito un apposito avviso pubblico emanato dal Consorzio dei Comuni Trentini in data 29 maggio 2020, nessun soggetto ha manifestato interesse a rilevare la partecipazione, l'Assemblea dei Soci del Consorzio, in data 14 luglio 2021, ha dato mandato al Consiglio di amministrazione di valutare la percorribilità di ulteriori modalità di dismissione della partecipazione in oggetto, tra cui la cessione a trattativa privata (qualora emergesse l'interesse di un potenziale acquirente), ovvero l'esercizio del diritto di recesso, nei casi e nei modi previsti dallo Statuto di Cassa di Trento, sempre che tali opzioni consentano di ottenere una equa valorizzazione economica dei titoli ceduti, autorizzando sin d'ora il Presidente pro tempore a sottoscrivere ogni atto prodromico alla dismissione. Il Consiglio di amministrazione relazionerà, in merito, ai Soci in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio, ovvero anticipatamente, in caso di positiva conclusione dell'iter di alienazione prima di tale data;

- Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2019 di data 4 dicembre 2020 veniva approvato il "Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2020-2022", il quale al punto 2) dava mandato ad una Commissione tecnica di valutare l'assetto delle partecipazioni provinciali, tra le quali figurava anche l'esame del mantenimento o soppressione o revisione del Centro Servizi Condivisi Scarl;

Con successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 728 di data 29 aprile 2022 ad oggetto "Adozione del documento denominato Seconda relazione sullo stato di attuazione del Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2020-2022, approvato con deliberazione giuntale n. 2019 di data 4 dicembre 2020" è stato preso atto di quanto proposto dalla Commissione tecnica e recepita la cessazione della società "Centro Servizi Condivisi soc.cons. a r.l."

La partecipazione, detenuta dal Comune indirettamente tramite le società Trentino Trasporti spa, Trentino Riscossioni spa e Trentino Digitale spa, è cessata a far data dal 17 giugno 2021.

Verificato che, in considerazione quanto sopra specificato, non sussiste ragione per l'immediata alienazione o razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione, ad eccezione della partecipazione indiretta in Centro Servizi Condivisi scarl e in Cassa rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra BCC s.c. per le ragioni poc'anzi esposte.

Dato atto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale.

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, nella quale si conferma il piano 2021-2023 adottato dal Consiglio Comunale, precedendo l'aggiornamento dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta al 31.12.2021, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale dal quale emerge la volontà di mantenere tutte le partecipazioni attualmente in essere, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Accertato, pertanto che, per tutte le altre partecipazioni detenute dal Comune di Sagron Mis, non sussistono ragioni per l'alienazione o la razionalizzazione delle medesime, come da motivazioni specificate nell'Allegato A.

Richiamati:

- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612 legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione consiliare dd. 21.03.2016 ed i risultati dallo stesso ottenuti;
- il Piano Triennale 2021-2023 delle partecipazioni possedute dal Comune di Sagron Mis, redatto ai sensi dell'art.18 della L.P. 10 febbraio 2005, n.1 e ss.mm. e D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100, contenente peraltro la ricognizione delle partecipazioni al 31.12.2020, la motivazione del loro mantenimento e la razionalizzazione come dettagliatamente esposto nel citato provvedimento;
- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

Visto lo Statuto comunale.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 come modificato con Legge Regionale 08.08.2018, n.6 e dalla Legge Regionale 01.08.2019, n. 3;
- la Legge Provinciale 09.12.2015, n. 18 "Modificazioni della legge di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento all'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42);
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n 267 e ss.mm.;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 8, del 26.03.2018;
- le convenzioni per la gestione in forma associata dei servizi finanziario – Tecnico – Urbanistica e Segreteria sottoscritte dal Comune di Sagron Mis con i Comuni di Mezzano e Imer e la Comunità di Primiero.

Vista la deliberazione consiliare n. 34, dd. 21.12.2021, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024, del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e della nota integrativa al bilancio medesimo.

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sagron Mis.

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 185 della Legge Regionale 03.05.2018, n.2 e ss.mm., sulla proposta di adozione della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Sentiti gli interventi dei Consiglieri come riportati a verbale di seduta.

Con voti favorevoli n. 9, contrari n.==, astenuti n.==, su n. 9 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano, il cui esito è stato proclamato dal Sindaco, giusta verifica degli scrutatori nominati in apertura di seduta, e con separata votazione che ha dato il medesimo risultato per l'immediata eseguibilità da conferire al presente provvedimento, il cui esito è stato proclamato dal Sindaco, giusta verifica degli scrutatori nominati in apertura di seduta,

DELIBERA

1. di aggiornare, per le motivazioni in premessa esposte, il Piano Triennale 2021-2023 delle partecipazioni possedute dal Comune di Sagron Mis, redatto ai sensi dell'art.18 della L.P. 10 febbraio 2005, n.1 e ss.mm. e D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100, piano che contiene peraltro la ricognizione delle partecipazioni al 31.12.2021, la motivazione del loro mantenimento come dettagliatamente esposto nel testo allegato sub 1) al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il piano e la ricognizione sono stati predisposti in conformità alle indicazioni impartite dal MEF con le linee guida adottate (Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art.20 D.Lgs. n.175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni), come risultante dalla documentazione in atti presso l'Ufficio Finanziario e che rileva le seguenti partecipazioni:
 - a. **partecipazioni dirette:**
 - Consorzio dei Comuni Trentini Sc
 - Trentino Digitale Spa
 - Trentino Riscossioni Spa
 - Azienda Ambiente Srl
 - Azienda per il Turismo San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi – Sc
 - A.C.S.M. Spa
 - **partecipazioni indirette:**
 - Consorzio dei Comuni Trentini Sc:**
 - SET Distribuzione Spa
 - Federazione trentina della Cooperazione Sc
 - Cassa rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra BCC Sc
 - A.C.S.M. Spa:**
 - Primiero Energia Spa
 - A.C.S.M. Trading Srl
 - A.C.S.M. Teleriscaldamento Spa
 - Azienda Reti Elettriche Srl
 - Masoenergia Srl
 - Dolomiti Energia Spa
 - S.E.T. Distribuzione Spa
 - Eneco Energia Ecologica Srl
 - Bio Energia Fiemme Spa
 - Lozen Energia Srl

- En & En Srl
- Cavallera Srl

3. di dare atto, altresì, che per effetto di quanto riportato nel piano triennale 2021-2023, dalla ricognizione di cui al precedente punto 1), si conferma il piano di razionalizzazione della partecipazione indiretta in Cassa rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra BCC s.c., detenuta dalla partecipata Consorzio dei Comuni Trentini s.c., società in house providing, entro il 30 giugno 2023 in quanto Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente individuate dall'art. 24, della L.p. n. 27/2010;
4. di prendere atto, infine, della cessazione della partecipazione indiretta "Centro Servizi Condivisi S.c.a.r.l." a far data dal 17.6.2021, detenuta per il tramite delle società "Trentino Riscossioni spa, Trentino Digitale spa e Trentino Trasporti spa;
5. di confermare l'intendimento dell'amministrazione comunale di aumentare fino all'1% la partecipazione associativa del Comune all'APT S. Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi S.C. ed ottenere il richiamo a Sagron Mis (alla Valle del Mis) nell'intestazione della Società;
6. di incaricare i competenti uffici comunali di dare attuazione a quanto disposto con il presente provvedimento mediante l'inserimento dei dati sul portale del MEF in conformità alle indicazioni impartite con le linee guida adottate recanti la "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art.20 D.Lgs. n.175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art.17 D.L. n.90/2014" fornendo tutte le informazioni richieste dagli organi preposti al controllo (MEF e Corte dei Conti);
7. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;
8. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
9. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, ai soggetti di cui all'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
10. di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P.;
11. di disporre la pubblicazione del presente documento in "Amministrazione Trasparente" in ottemperanza agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm. e L.R n.10/2014 e ss.mm.;
12. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 2, stante la necessità di adottare il presente provvedimento entro il 31/12 p.v.;
13. di dare atto che a norma dell'art. 4, della Legge Provinciale 20.11.1992, n. 23 e ss.mm., avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, ovvero, in alternativa,
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 e ss.mm..

PUNTO N. 8 ALL'ORDINE DEL GIORNO - DELIBERA NR. 36/2022

Intervento del Sindaco – illustra al Consiglio la proposta di rinnovo della convenzione per la gestione del servizio finanziario. Poiché nessun consigliere prende la parola, pone in approvazione la proposta.

OGGETTO: Gestione associata del servizio finanziario tra i Comuni di Imer e di Mezzano: estensione del servizio al Comune di Sagron Mis.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- con deliberazione consiliare n. 48, dd. 29.12.2021 del Comune di Mezzano e n. 50, dd. 28.12.2021 del Comune di Imer si disponeva di estendere al Comune di Sagron Mis il servizio finanziario, personale ed entrate con esclusione del servizio tributi e commercio, in gestione associata tra i Comuni di Mezzano e Imer, stipulando con il medesimo apposita convenzione ex art. 35 del C.E.L. garantendo il servizio fino al 30.06.2022, durata tacitamente prorogata fino al 31.12.2022;
- con deliberazione consiliare n.37, dd. 21.12.2021 il Comune di Sagron Mis approvava la convenzione con la quale i Comuni di Mezzano e Imer estendevano al Comune di Sagron Mis, la gestione in forma associata del servizio finanziario, personale ed entrate con esclusione del servizio tributi e commercio; il servizio è stato previsto fino al 31.12.2022;
- la convenzione Rep. Nr. 216 è stata sottoscritta digitalmente dai Sindaci delle tre Amministrazioni in data 31.12.2021.

Atteso che con nota datata 17.10.2022 prot. n. 2931 il Comune di Sagron Mis ha richiesto ai Comuni di Mezzano e Imer di proseguire la collaborazione fino al 31.12.2023, fatta salva la possibilità di revoca anticipata in accordo tra le parti.

Rilevato che con note rispettivamente n. 5906/Prot., dd. 23.11.2022 e n. 4534/Prot., dd. 07.11.2022, i Comuni di Mezzano e Imer hanno manifestato la disponibilità a proseguire la collaborazione con il Comune di Sagron Mis nei termini richiesti dall'Amministrazione concordando le seguenti condizioni:

- la gestione del servizio finanziario, personale ed entrate (ad esclusione del servizio tributi e commercio) sarà garantita fino al 31/12/2023 e potrà essere prorogata tacitamente fino al 31/12/2024, previa conferma da parte delle Amministrazioni dei tre Comuni;
- per la gestione del servizio viene confermata una compartecipazione "a forfait", stabilita nell'importo annuo onnicomprensivo di euro 20.000,00 da corrispondere annualmente in misura

- pari al 50% entro il 30/06 ed in misura pari al 50% entro il 30/12; qualora la durata del servizio non dovesse essere annuale l'importo sarà proporzionalmente rideterminato;
- il rimborso dei costi relativi al servizio, da parte del Comune di Sagron Mis, andrà ad abbattere i costi generali dei servizi in gestione associata sostenuti dai Comuni di Mezzano ed Imer.

Ritenuto, in un'ottica di contenimento delle spese, di approvare la convenzione di cui trattasi che consente da un lato, al Comune di Sagron Mis di assicurare la continuità del servizio e, dall'altro, ai Comuni di Mezzano ed Imer, di ridurre i costi derivanti dai servizi di gestione associata attualmente in essere.

Richiamato l'art. 35 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 2, che consente ai Comuni, nell'ottica dell'utilizzo ottimale delle risorse e delle relative professionalità, di stipulare apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Verificato che lo strumento della convenzione trova la sua disciplina nell'art. 35 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 che lo classifica quale accordo amministrativo, da stipulare da parte dei comuni tra loro e le unioni di comuni o con altri enti pubblici locali o con le provincie autonome o con altri enti pubblici locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati e per l'avvalimento da parte di un comune degli uffici di un altro Comune.

Acquisita preventivamente la disponibilità del responsabile del servizio finanziario in gestione associata tra i Comuni di Mezzano e Imer.

Visto, allo scopo, lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale sub nr. 1), previamente condiviso tra i Comuni di Mezzano e Imer, finalizzato all'estensione della gestione del servizio finanziario, personale ed entrate al Comune di Sagron Mis fino al 31/12/2023 che potrà essere prorogata tacitamente fino al 31/12/2024, previa conferma da parte delle Amministrazioni dei tre Comuni.

Visto l'articolo 49 comma 3 lettera e) del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 03 maggio 2018 n. 02 e ravvisata la propria competenza in ordine alla trattazione della presente deliberazione.

Visto lo Statuto comunale.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 come modificato con Legge Regionale 08.08.2018, n.6 e dalla Legge Regionale 01.08.2019, n. 3;
- la Legge Provinciale 09.12.2015, n. 18 "Modificazioni della legge di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento all'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42);
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n 267 e ss.mm.;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 8, del 26.03.2018;
- le convenzioni per la gestione in forma associata dei servizi finanziario – Tecnico – Urbanistica e Segreteria sottoscritte dal Comune di Sagron Mis con i Comuni di Mezzano e Imer e la

Comunità di Primiero.

Vista la deliberazione consiliare n. 34, dd. 21.12.2021, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024, del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e della nota integrativa al bilancio medesimo.

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sagron Mis.

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 185 della Legge Regionale 03.05.2018, n.2 e ss.mm., sulla proposta di adozione della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Sentiti gli interventi come riportati a verbale di seduta.

Con voti favorevoli n. 9, contrari n.==, astenuti n.==, su n. 9 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese e con separata votazione che ha dato il medesimo risultato per l'immediata eseguibilità da conferire al presente provvedimento, il cui esito è stato proclamato dal Sindaco, giusta verifica degli scrutatori nominati in apertura di seduta,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, l'allegata convenzione stipulata ex art. 35 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 2, nel testo composto da nr. 9 articoli, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sub lett A), con la quale i Comuni di Mezzano ed Imer estendono al Comune di Sagron Mis, la gestione in forma associata del servizio finanziario, personale ed entrate (con esclusione del servizio tributi e commercio);
2. di precisare che:
 - la gestione del servizio finanziario, personale ed entrate (ad esclusione del servizio tributi e commercio) sarà garantita fino 31.12.2023 e potrà essere prorogata tacitamente fino al 31/12/2024, previa conferma da parte delle Amministrazioni dei tre Comuni;
 - per la gestione del servizio viene concordata una compartecipazione "a forfait" del Comune di Sagron Mis, stabilita nell'importo annuo onnicomprensivo di euro 20.000,00 da corrispondere annualmente in misura pari al 50% entro il 30/06 ed in misura pari al 50% entro il 30/12; qualora la durata del servizio non dovesse essere annuale l'importo sarà proporzionalmente rideterminato;
 - il rimborso dei costi relativi al servizio, da parte del Comune di Sagron Mis, andrà ad abbattere i costi generali dei servizi in gestione associata sostenuti dai Comuni di Mezzano ed Imer;
3. di perfezionare la convenzione di cui al punto 1) mediante sottoscrizione della stessa fra i legali rappresentanti delle tre Amministrazioni comunali con modalità digitale, specificando che l'atto si perfeziona dalla data dell'ultima sottoscrizione e precisando che la durata della medesima, fissata al 31/12/2023, potrà essere prorogata tacitamente fino al 31/12/2024, previa conferma da parte delle Amministrazioni dei tre Comuni;
4. di precisare, altresì, che la convenzione potrà essere sciolta anticipatamente dalle Amministrazioni per coincidente volontà delle medesime espressa con deliberazioni consiliari;

5. di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la convenzione in rappresentanza dell'Amministrazione ed all'assunzione di tutti gli atti conseguenti;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 2, stante l'urgenza di consentire l'immediata formalizzazione delle convenzioni ed assicurare la continuità dei servizi in gestione associata tra i tre Comuni;
7. di dare atto che a norma dell'art. 4, della Legge Provinciale 20.11.1992, n. 23 e ss.mm., avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
 - opposizione da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art.183, comma 5 della Legge Regionale 03.05.2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, ovvero, in alternativa,
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 e ss.mm..
 -

PUNTO N. 9 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Intervento del Sindaco – il punto all'ordine del giorno è stato richiesto dal Consigliere Maurizio Lazzaro. Il Comune di Sagron Mis ha inoltrato richiesta di finanziamento a valere su bandi PNRR per quanto attiene alla ristrutturazione dell'Asilo di Mis. Per gli acquedotti si è preferito procedere con specifica richiesta di contributo alla Provincia Autonoma di Trento. Sull'informatizzazione con il supporto del Consorzio dei Comuni sono state presentate diverse richieste di finanziamento che il Comune ha ottenuto analogamente agli altri comuni del territorio. I bandi del PNRR sono complessi e difficili da gestire per cui il Comune sta valutando ogni opportunità a disposizione. Attualmente stiamo monitorando bandi che prevedano finanziamenti sul recupero edilizio. Sono importati i suggerimenti da parte dei Consiglieri per cogliere le opportunità che si presenteranno d'ora in avanti.

Intervento del Consigliere Maurizio Lazzaro – precisa che nel DUP si cita la collaborazione del CAL per quanto attiene ai bandi PNRR. Il PNRR è una opportunità. Nel gennaio 2021 è pervenuto un ampio documento dell'UNCCEM cui non ha fatto seguito alcuna iniziativa conseguente; successivamente la sola Giunta ha programmato quello cui riteneva poter dare attuazione. Si poteva fare preventivamente una valutazione ad ampio spettro su tutte le opportunità per capire cosa poter finanziare. Nel DUP si dice che la PAT supporta i Comuni. Le Comunità energetiche sono, ad esempio, una opportunità importate e si stanno ora mettendo assieme diverse realtà nel Paese per portare avanti progetti di quel tipo. L'impressione è che il Comune cerchi maggiormente il supporto della Provincia mentre le azioni a valere sul PNRR siano piuttosto contenute.

Intervento del Sindaco – ribadisce che il PNRR dà delle possibilità ma la gestione dei bandi è complessa. Le opportunità debbono essere a misura del Comune. La Comunità energetica si può costituire, ma si dovrebbe avere una situazione normativa definitiva. Si stanno cercando le condizioni per costituirla e il collegamento alla centralina è un punto di partenza, ma finanziano solo pannelli fotovoltaici. Esempio è ACSM che investe a Vercelli. E' stato interpellata l'Amministratore di ACSM la quale ha ammesso le difficoltà anche perché il quadro normativo non è definito.

Intervento del Consigliere Maurizio Lazzaro – rileva come purtroppo sia più semplice stanziare risorse dedicate allo sci piuttosto che su una Comunità energetica: tocca al Sindaco intervenire con decisione per invertire questa e simili tendenze; i benefici ci potrebbero essere, pur riconoscendo come in una realtà quale quella di Sagron Mis i manti di copertura siano ridotti.

Intervento dell'Assessore Oriano Marcon – sostiene che la comunità energetica si può fare ma deve anche potersi pagare. La proposta è fattibile ma occorre trovare un gruppo di persone disposte ad investire.

Intervento del Consigliere Stefano Farenzena – precisa che l'investimento sembrerebbe maggiormente fattibile a Mis piuttosto che a Sagron per l'esposizione al sole degli immobili. Propone poi di pensare un modo per sfruttare gli acquedotti, costruendo una piccola centralina, tenuto conto del salto dell'acqua dall'inizio della vasca di accumulo.

Intervento del Sindaco – si impegna a verificare tecnicamente se questo è possibile.

Intervento dell'Assessore Elio Daldon – ricorda che il tecnico degli acquedotti riferiva che sarebbe fattibile realizzare una piccola centralina per la produzione di energia. E' una opportunità da valutare.

Intervento del Sindaco – a breve intende verificare la possibilità di attivare tale iniziativa partendo dalla concessione per la realizzazione di una centralina, progetto che l'amministrazione ha ancora in corso e di cui detiene la concessione.

Intervento del Consigliere Maurizio Lazzaro – propone di recarsi come gruppo consiliare e il Sindaco presso altre realtà dove le comunità energetiche sono state avviate per mutuare esperienze sul nostro territorio.

PUNTO N. 10 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Intervento del Sindaco – chiede se ci sono altri interventi.

Intervento del Consigliere Maurizio Lazzaro – chiede di poter avere risposta all'interpellanza presentata ad inizio anno.

Chiede inoltre che venga convocata al più presto una riunione con i giovani.

Intervento del Sindaco – informa che darà risposta a breve sull'interpellanza mentre l'incontro con i giovani si farà dopo le imminenti festività natalizie.

Non essendo intervenuti altri Consiglieri la seduta viene chiusa alle ore 21.30.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Il Sindaco
Marco Depaoli



Il Segretario
Samuel Serafini

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3-bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del Responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/93).